Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 2 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del fascicolo 2° del volume VII anno 1938 e del fascicolo 1°, volume I anno 1939 dell'edizione normale; dei fascicoli 12° e 13° del volume I e dei fascicoli dal 1° al 6° del volume II dell'edizione economica anno 1939.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, Palazzo di via Arenula, Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1054.
Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica . . . Pag. 3578

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.
Disposizioni in materia testamentaria nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica. Pag. 3582

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1056.
Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno . Pag. 3583

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1057.
Finanziamento all'Azienda autonoma statale della strada per nuovi lavori di miglioramento e sistemazione delle strade statali . . . Pag. 3583

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1058.
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Padova. Pag. 3584

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. 1059.
Costituzione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria . . . Pag. 3598

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1060.
Classificazione degli Uffici marittimi locali e delle Delegazioni di spiaggia, agli effetti del R. decreto 25 novembre 1937, n. 2360. Pag. 3598

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 1061.
Approvazione della convenzione 18 ottobre 1935-XIII e dell'atto 16 maggio 1937-XV aggiuntivo alla convenzione stessa per la concessione delle filovie urbane di Perugia . . . Pag. 3599

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona . . . Pag. 3599

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1939-XVII.
Revisione delle autorizzazioni ad imbarcare come medico di bordo . . . Pag. 3599

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1939-XVII.
Determinazione della data di presentazione delle denuncie e delle planimetrie di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano . . . Pag. 3600

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1939-XVII.
Inquadramento sindacale dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari . . . Pag. 3600

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII.
Approvazione di un accordo relativo al servizio ferroviario internazionale delle merci . . . Pag. 3600

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Pesaro . . . . Pag. 3601

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo . . . . Pag. 3601

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.
Approvazione della donazione della Casa della G.I.L. disposta dal comune di Saronno . . . . Pag. 3602

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.
Approvazione della donazione della Casa della G.I.L. con annesso campo sportivo disposta dal comune di Mercato Saraceno . . . . Pag. 3602

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.
Approvazione della donazione, a favore della G.I.L., del ricreatorio laico « Giuseppe Bolchini » in comune di Marchirolo. Pag. 3602

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.
Approvazione della donazione di un immobile a favore della G.I.L. disposta dal comune di Tizzano Val Parma . . Pag. 3603

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.
Approvazione dell'acquisto di un fabbricato con orto annesso per l'ampliamento dell'Accademia femminile di Orvieto. Pag. 3603

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione all'Opera nazionale combattenti ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno in Gavorrano . . . . . . Pag. 3604

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno . . . . Pag. 3604

Sostituzione di membri del Consiglio provinciale di sanità di Milano . . . . Pag. 3604

Ministero delle corporazioni: Svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « L'Agricola » in Torino. Pag. 3604

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3604

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Belvi (Nuoro) . . . . Pag. 3604

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Marianopoli (Caltanissetta) e Villalba (Caltanissetta) . . . . Pag. 3605

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tissi (Sassari) . . . . Pag. 3605

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Roccaraso (Aquila) da parte del Banco di Napoli . . . . Pag. 3605

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Termoli (Campobasso) da parte del Banco di Napoli . . . . Pag. 3605

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) . . . . . Pag. 3605

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano, in liquidazione, con sede nel comune di Fiamignano (Rieti). Pag. 3605

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica: Graduatoria del concorso a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica . . . . Pag. 3606

Regia prefettura di Reggio Emilia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto . . . . . Pag. 3607

Regia prefettura di Varese: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 3607

Regia prefettura di Rovigo: Graduatoria del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag. 3607

Regia prefettura di Foggia: Graduatoria del concorso al posto di assistente presso la Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Foggia . . . . Pag. 3608

Regia prefettura di Taranto: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag. 3608

Regia prefettura di Ascoli Piceno: Graduatoria del concorso al posto di direttore del mattatoio di Fermo . . . Pag. 3608

Regia prefettura di Sondrio: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 3608

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. **1054**.
Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 2.

Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaro.
Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminati è vietato l'esercizio della professione di giornalista.

Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.

Art. 3.

I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in « elenchi aggiunti », da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge.

Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati.

Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.

Art. 4.

I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitino una delle professioni indicate nell'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.

Art. 5.

Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati.

Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

Art. 6.

E' fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli.

I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila.

La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica.

Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento.

La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine.

La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.

CAPO II.

Degli elenchi speciali e delle condizioni per esservi iscritti.

Art. 7.

Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall'art. 4.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro.

Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.

Art. 8.

I cittadini italiani di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto in cui abbiano la residenza nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:

a) essere cittadini italiani;

b) essere di specchiata condotta morale e non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione;

c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;

d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l'esercizio della rispettiva professione.

Art. 10.

Non possono conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali.

Non possono, parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.

Art. 11.

Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;

f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;

g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.

Art. 12.

Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale.

Essa ha sede presso la Corte di appello, è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato ed è composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le corporazioni, nonchè dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Art. 13.

I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.

Art. 14.

La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'articolo 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale.

Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al procuratore generale presso la Corte di appello, nonchè al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.

Art. 15.

Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonchè ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato quanto al procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione centrale che ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 16.

La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di grazia e giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste e per le corporazioni, nonchè dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.

Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.

CAPO III.

Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali.

Art. 17.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'articolo 12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie.

Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.

Art. 18.

La Commissione può applicare sanzioni disciplinari:

1° per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commessi nell'esercizio della professione;

2° per motivi di manifesta indegnità morale e politica.

Le sanzioni disciplinari sono:

a) censura;

b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

c) cancellazione dall'elenco.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.

L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri.

I fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.

Art. 19.

La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:

a) di perdita della cittadinanza;

b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;

c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.

Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell'art. 15.

Art. 20.

La condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco speciale.

L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall'esercizio della professione.

La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.

CAPO IV.

Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali.

Art. 21.

L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;

b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;

c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, nè può essere consentito l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti.

La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli « elenchi aggiunti ».

Art. 22.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, e, se già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 23.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.

Art. 24.

I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

E' vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.

Art. 26.

L'esercizio delle attività professionali vietate dall'art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale.

La trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.

CAPO V.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 27.

I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo.

Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale.

Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica.

E' tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.

Art. 28.

I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonchè tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonchè dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.

Art. 29.

I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato.

In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascun anno di servizio.

Art. 30.

Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposto dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Arnaldo Mussolini » provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a loro nome e al trasferimento, al nome dei medesimi, della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 31.

Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno

inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.

Art. 32.

Il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.

Art. 33.

Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'interno a norma dell'articolo 26 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 34.

Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.

Art. 35.

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — SOLMI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

Disposizioni in materia testamentaria nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' nulla la condizione che subordina il conseguimento di un'eredità o di un legato alla appartenenza del beneficato alla religione israelitica o che priva questi dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima. Questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica.

La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell'erede o del legatario.

Art. 2.

I cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica non discriminati a' termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche d'ufficio.

Art. 3.

I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre.

Art. 4.

I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome.

Art. 5.

I cambiamenti di cognome, previsti dagli articoli 2, 3 e 4, sono disposti dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura stabilita dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile e con esenzione, in ogni caso, dalla tassa di concessione governativa.

I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi della provincia di residenza del richiedente; contro di essi è ammessa opposizione, da chiunque vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ultima pubblicazione.

Sull'opposizione decide il Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con provvedimento insindacabile.

Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero se l'opposizione è stata respinta, il provvedimento è annotato nei registri dello stato civile e della popolazione.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1056.

Variazioni al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel ruolo del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è istituito un posto di grado 7° di gruppo *A*, con la qualifica di capo ufficio studi per i servizi della demografia e della razza, da conferire, mediante concorso per titoli, a persona fornita di libera docenza in materie attinenti alla demografia e alla razza.

Il titolare del posto anzidetto potrà conseguire la promozione ai gradi 6° e 5°, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo la permanenza di 3 e 8 anni rispettivamente nei gradi 7° e 6°.

Art. 2.

E' aumentato di due posti di grado 11° il ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, il posto di grado 7° di cui all'art. 1 potrà essere conferito dal Ministro per l'interno mediante scelta, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione dello stesso Ministero, a persona in possesso del titolo di cui all'articolo medesimo, che abbia particolare competenza e rinomanza in materia di demografia e di razza.

Con le stesse modalità di potrà provvedere al primo conferimento dei posti di grado 11° di cui all'art. 2, mediante scelta fra persone di età non superiore ai 35 anni e in possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che dimostrino di essere versate nella materia anzidetta.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1057.

Finanziamento all'Azienda autonoma statale della strada per nuovi lavori di miglioramento e sistemazione delle strade statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È assegnato all'Azienda autonoma statale della strada, per ulteriori lavori di sistemazione generale di strade statali, un concorso straordinario che sarà corrisposto in rate semestrali anticipate per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1946-47 nelle somme come appresso indicate:

Esercizio 1939-40	L.	2.000.000
» 1940-41	»	8.000.000
» 1941-42	»	14.000.000
» 1942-43	»	20.000.000
» 1943-44	»	26.000.000
» 1944-45	»	35.000.000
» 1945-46	»	22.000.000
» 1946-47	»	5.000.000

Art. 2.

Il contributo fisso annuo a favore dell'Azienda e di cui all'art. 16, lettera *c*), della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, sarà corrisposto all'Azienda medesima, anche dopo la scadenza del ventennio ivi stabilito e fino a tutto l'esercizio 1964-65.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le occorenti variazioni nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada.

Art. 4.

Per le strade di pertinenza delle Amministrazioni provinciali che saranno classificate statali entro un quinquennio dalla data di pubblicazione della presente legge, è stabilito a carico delle Amministrazioni stesse un eventuale contributo annuo, da versarsi alla Azienda autonoma statale della strada, contributo che verrà determinato volta per volta con decreto dei Ministri per i lavori pubblici, interno e finanze, tenuta presente la media delle spese manutentorie occorse nell'ultimo biennio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. **1058.**

Modificazioni allo statuto della Regia Università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Padova, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2133 e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2226 e successivi;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme dello statuto della Regia Università di Padova, approvate e modificate con i Regi decreti sopraindicati, eccettuate soltanto quelle relative alle Scuole di perfezionamento, sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1939-XVII

Atti del Governo, registro 411, *foglio* 87. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Padova

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Regia Università di Padova è costituita dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza, con annessa la Scuola di Facoltà:

Facoltà di scienze politiche;

Facoltà di lettere e filosofia;

Facoltà di medicina e chirurgia;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Facoltà di farmacia;

Facoltà d'ingegneria.

Appartengono alle Facoltà sotto indicate i seguenti seminari:

Facoltà di giurisprudenza:

Seminario di diritto privato;

Seminario di diritto pubblico;

Seminario di diritto romano, storia del diritto e diritto ecclesiastico;

Seminario di filosofia del diritto e diritto comparato;

Seminario di scienze economiche.

Facoltà di lettere e filosofia:

Seminario di filologia classica;

Seminario di filologia moderna;

Seminario di filologia balcanica;

Seminario di filosofia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Seminario matematico.

Facoltà d'ingegneria:

Seminario di architettura;

Seminario di chimica industriale;

Seminario di costruzioni;

Seminario di elettrotecnica;

Seminario di fisica tecnica;

Seminario di idraulica;

Seminario di macchine;

Seminario di meccanica applicata.

E' aggregato alla Regia Università di Padova l'Istituto sperimentale zooprofilattico delle Venezie.

Art. 2.

I direttori dei seminari sono nominati con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e durano in carica per il biennio accademico.

Art. 3.

Salvo le disposizioni contenute nell'art. 84 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, ogni corso si svolge, di regola, in tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti, non computate fra esse le ore destinate ad esercitazioni di gabinetto o di laboratorio.

Art. 4.

Oltre ai corsi ufficiali possono essere tenuti corsi liberi a titolo privato.

I liberi docenti, che hanno depositato il decreto di abilitazione e intendono impartire l'insegnamento, debbono presentare il programma del corso entro il mese di giugno.

Il libero docente che per la prima volta intende tenere il corso libero nella Regia Università di Padova, ha facoltà di presentare il programma fino ad un mese prima dello inizio dell'anno accademico.

Ciascun Consiglio di Facoltà esamina entro il mese di giugno i programmi presentati dai liberi docenti per l'anno successivo e li coordina fra loro e con i corsi ufficiali.

Quando il corso libero abbia orario ed estensione di programma conformi a quelli dei corsi ufficiali e risponda alle prescrizioni dell'art. 30 del regolamento generale universitario, può avere titolo ed efficacia di corso pareggiato, ai sensi dell'art. 30 del regolamento stesso, su deliberazione della Facoltà competente.

Art. 5.

Le domande di immatricolazione o di iscrizione, oltrechè dei documenti prescritti dall'art. 1 del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, devono essere corredate da una scheda statistica fornita dall'Università, debitamente compilata.

Chi fornisce dati inesatti o falsi è passibile di provvedimento disciplinare.

Art. 6.

Gli speciali contributi dovuti dagli studenti per esercitazioni o per la frequenza ad un seminario sono fissati dal Consiglio di amministrazione a termini dell'art. 102 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 7.

Il libretto di iscrizione reca la fotografia dello studente, bollata con il timbro a secco dell'Università.

Art. 8.

I libretti di iscrizione che risultino comunque manomessi o alterati sono dichiarati nulli e lo studente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 9.

La concessione di un nuovo libretto di iscrizione viene fatta solo su domanda del padre dello studente o di chi ne fa legalmente le veci. La firma del richiedente deve essere autenticata dalle autorità competenti.

Art. 10.

Per gli aspiranti ai benefici della cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento, stabilito ai sensi dell'art. 96 del regolamento approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1296.

Art. 11.

Salvo le eccezioni previste nel presente statuto, gli esami di profitto si svolgono per singole materie.

Art. 12.

Salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti delle singole Facoltà, per gli insegnamenti plurienuali è prescritto un unico esame alla fine del corso.

Art. 13.

Il termine per la consegna alla segreteria delle dissertazioni di laurea o diploma e dei temi delle tesi orali è fissato in giorni venti prima dell'inizio degli esami di laurea o di diploma.

Gli elaborati per l'esame di laurea in ingegneria devono essere consegnati alla segreteria almeno sei giorni prima dell'inizio degli esami di laurea.

Art. 14.

Sentiti i relatori, la Commissione può escludere dalla discussione orale il candidato quando ritenga insufficiente la dissertazione scritta o l'elaborato da lui presentato.

Chiusa la discussione, il presidente della Commissione mette ai voti l'approvazione dell'esame; se l'esame risulta approvato si procede alla votazione in ordine inverso di anzianità.

Registrato a verbale la votazione, il presidente, quale delegato del Rettore, procede alla proclamazione a termini delle vigenti disposizioni.

Queste modalità, per quanto aplicabili, valgono anche per la Commissione degli esami di diploma.

TITOLO II.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 15.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Diritto canonico.
5. Diritto privato comparato.
6. Diritto coloniale.
7. Diritto industriale.
8. Legislazione del lavoro.
9. Diritto agrario.
10. Diritto marittimo.
11. Diritto comune.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 16.

Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di legislazione del lavoro, di diritto agrario, di diritto privato comparato e di diritto marittimo se non abbiano superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè gli esami di diritto e procedura penale, di diritto amministrativo, di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di filosofia del diritto, di diritto corporativo, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale; nè l'esame di diritto coloniale se non abbiano superato quello di diritto costituzionale; nè l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario se non abbiano superato gli esami di economia politica corporativa, di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato; nè gli esami di diritto romano, di storia del diritto italiano, di diritto canonico se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano.

Art. 17.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su tema approvato dal professore della materia, e nella discussione di due fra tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, parimenti approvati dai professori delle rispettive materie. La materia della dissertazione e quella dei temi orali debbono essere comprese fra gl'insegnamenti della Facoltà.

Art. 18.

Appartengono alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti istituti che funzionano come seminari ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario:

Istituto di diritto privato.
Istituto di diritto pubblico.
Istituto di diritto romano, storia del diritto e diritto ecclesiastico.
Istituto di filosofia del diritto e di diritto comparato.
Istituto di scienze economiche.

Appartiene inoltre alla Facoltà di giurisprudenza l'istituto di statistica.

Art. 19.

Gl'istituti hanno per iscopo l'addestramento dei giovani nelle ricerche scientifiche ed il loro avviamento allo studio delle fonti e della letteratura nelle varie discipline giuridiche.

I loro lavori consistono in esercitazioni, ricerche, dissertazioni, dispute e conversazioni scientifiche.

Art. 20.

Ogni istituto è diretto da un professore di ruolo designato a norma dell'art. 23 del regolamento generale universitario e la cui nomina dura per un biennio accademico a norma dell'art. 2 del presente statuto.

Il direttore è assistito da un Consiglio direttivo composto dei professori di ruolo che insegnano le materie comprese nell'ambito dell'istituto.

Art. 21.

Il collegamento e il coordinamento degli istituti si effettuano per mezzo del Consiglio dei direttori, che è presieduto dal Preside della Facoltà.

Art. 22.

Sono ammessi a frequentare i singoli istituti gli studenti della Facoltà nonchè gli studenti di altra Facoltà e i laureati che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione del direttore.

Art. 23.

Possono da ogni istituto aprirsi concorsi a premio fra gli alunni con norme da determinarsi dal Consiglio direttivo.

In ciascun istituto è conservata copia dei lavori presentati ai detti corcorsi e delle dissertazioni di laurea che si riferiscono alle materie comprese nell'ambito dell'istituto stesso.

Possono essere pubblicati a cura degli istituti quei lavori che una Commissione di almeno tre membri, eletta dal Consiglio direttivo di ciascun istituto, abbia alla unanimità giudicati degni di stampa.

Art. 24.

Ogni istituto ha una propria biblioteca, retta da un regolamento deliberato dalla Facoltà e approvato dal Senato accademico. Nel regolamento sono comprese le norme opportune ad evitare che, ad eccezione di opere di pochissimo costo e consultazione quotidiana, siano acquistati gli stessi libri da più di un istituto.

Art. 25.

Appartiene alla Facoltà di giurisprudenza la Scuola di applicazione forense.

Art. 26.

La Scuola di applicazione forense ha lo scopo di esercitare gli allievi nell'applicazione dei principi teorici ai casi pratici, ai fini della preparazione all'esercizio delle professioni legali.

Art. 27.

La Scuola svolge la sua attività con speciali corsi di esercitazioni — scritte ed orali — sulle seguenti materie: diritto civile, commerciale, processuale civile, penale, processuale penale, amministrativo, sindacale e corporativo, ecclesiastico, internazionale privato.

Le esercitazioni possono essere integrate da ricerche presso uffici e archivi, indagini di giurisprudenza, visite ad istituti e da tutto quanto può giovare alla preparazione professionale.

Art. 28.

I corsi di esercitazioni di cui all'articolo precedente sono tenuti, di regola, da professori di ruolo o incaricati della Facoltà di giurisprudenza, ma possono anche essere affidati, su voto della Facoltà stessa, a liberi docenti o a persone estranee all'insegnamento, di riconosciuta competenza.

Art. 29.

Alla Scuola è preposto un direttore nominato, su proposta della Facoltà di giurisprudenza, dal Rettore dell'Università, fra i professori ordinari di essa Facoltà i quali svolgano corsi di esercitazioni presso la Scuola.

Il direttore è assistito da un Consiglio direttivo, da lui presieduto e composto di due professori di ruolo, designati dalla Facoltà di giurisprudenza fra i suoi membri che svolgano corsi di esercitazioni presso la Scuola, di un presidente di sezione di Corte di appello designato dal primo presidente della Corte d'appello di Venezia e del segretario del Sindacato fascista avvocati e procuratori di Padova.

Il direttore e il Consiglio direttivo durano in carica per il biennio accademico.

Art. 30.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in giurisprudenza.

Possono esservi ammessi dal direttore, sentito il Consiglio direttivo, anche gli studenti laureandi in giurisprudenza.

Art. 31.

Gli iscritti che abbiano seguito con diligenza e profitto almeno per un anno i corsi della Scuola, possono ottenere un certificato degli studi compiuti, rilasciato dal direttore e controfirmato dal Preside della Facoltà di giurisprudenza o dal Rettore. Tale certificato vale ai fini dell'art. 18 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, fissa, a termini dell'art. 152 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, l'ammontare della tassa d'iscrizione.

Art. 33.

Uno speciale regolamento interno, deliberato dalla Facoltà di giurisprudenza, disciplina il funzionamento della Scuola e stabilisce il coordinamento di essa con gli altri istituti appartenenti alla stessa Facoltà.

Art. 34.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa la Scuola di statistica.

Il direttore della Scuola è nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà.

Art. 35.

La Scuola funziona anche come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario; come tale si applicano ad essa gli articoli da 18 a 24 del presente statuto.

Art. 36.

La durata del corso degli studi per il diploma in statistica è di due anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Elementi di matematica.
2. Statistica.
3. Statistica economica - corso elementare.
4. Statistica giudiziaria (semestrale).
5. Statistica sociale (semestrale).
6. Antropometria generale e antropometria comparata delle razze (semestrale).
7. Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze (semestrale).
8. Sociologia generale e sociologia coloniale.
9. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
10. Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Economia politica corporativa - corso elementare.
2. Biometria.
3. Antropologia.
4. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

Gl'insegnamenti semestrali di « statistica giudiziaria » e « statistica sociale » e quelli, pure semestrali, di « antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e « statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di « statistica economica » comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari.

Art. 37.

Lo studente non può sostenere gli esami di statistica economica, anche per il primo anno, di statistica giudiziaria e sociale, di antropometria e statistica sanitaria e di demografia, se non abbia superato l'esame di statistica.

Art. 38.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su tema approvato dal professore della materia.

TITOLO III.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE.

Art. 39.

Il Consiglio della Facoltà di scienze politiche è composto del Preside e di tutti i professori di ruolo dell'Università che abbiano insegnamenti nella Facoltà.

Art. 40.

La durata del corso degli studi per la laura in scienze politiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Legislazione del lavoro.
3. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
4. Sociologia.
5. Diritto pubblico romano.
6. Contabilità di Stato.
7. Storia delle dottrine economiche.
8. Economia coloniale.
9. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 41.

Gli studenti per la laurea in scienze politiche non possono sostenere gli esami di diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto corporativo, diritto costituzionale italiano e comparato, legislazione del lavoro, o di altro insegnamento di diritto positivo scelto in diversa Facoltà, se non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto privato, e di istituzioni di diritto pubblico; nè l'esame di politica economica e finanziaria o di altro insegnamento economico o finanziario scelto in diverse Facoltà, se non abbiano superato l'esame di economia politica corporativa; nè l'esame di insegnamenti statistici scelti in diversa Facoltà, se non abbiano superato l'esame di statistica.

Art. 42.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta sul tema approvato dal professore della materia, e nella discussione di due fra tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, parimenti approvati dai professori delle rispettive materie.

Art. 43.

La Facoltà di scienze politiche ha una propria biblioteca che è disciplinata da un regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà.

TITOLO IV.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.

Art. 44.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce:

la laurea in lettere;

la laurea in filosofia.

Art. 45.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filologia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1. Grammatica greca e latina.
2. Papirologia.
3. Antichità greche e romane.
4. Storia della letteratura latina medioevale.
5. Storia della lingua italiana.
6. Storia del Risorgimento.
7. Sanscrito.
8. Lingua e letteratura armena.
9. Lingua e letteratura turca.
10. Ebraico e lingue semitiche comparate.
11. Filologia bizantina.
12. Filologia germanica.
13. Filologia slava.
14. Paleografia e diplomatica.
15. Numismatica.
16. Paletnologia.
17. Lingua e letteratura francese.
18. Lingua e letteratura tedesca.
19. Lingua e letteratura inglese.
20. Lingua e letteratura neo-greca.
21. Lingua e letteratura russa.
22. Lingua e letteratura ungherese.
23. Lingua e letteratura albanese.
24. Storia delle religioni.
25. Storia del Cristianesimo.
26. Archeologia cristiana.
27. Storia orientale antica.
28. Biblioteconomia e bibliografia.
29. Storia della musica.
30. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gli insegnamenti biennali comportano due distinti esami alla fine di ciascun anno del biennio.

Gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna », possono essere riuniti in una unica cattedra; in tal caso i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana », e così l'insegnamento di storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Il Preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli altri in-

segnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 46.

Ad addestrare gli studenti nella conoscenza e nell'uso delle lingue possono essere adibiti dei lettori.

Ai lettori sono assegnate, di regola, almeno quattro ore settimanali, di cui due per l'insegnamento di primo grado e due per quello di secondo.

Art. 47.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia della filosofia medioevale.
5. Storia delle religioni.
6. Storia del Cristianesimo.
7. Psicologia.
8. Storia del Risorgimento.
9. Storia del diritto italiano.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia delle dottrine economiche.
12. Storia orientale antica.
13. Letteratura greca.
14. Economia politica corporativa.
15. Biologia delle razze umane.

Gli insegnamenti di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere uniti in unica cattedra; in tal caso il corso deve essere dedicato alternativamente un anno alla « storia medioevale » e un anno alla « storia moderna ».

Gli insegnamenti biennali comportano due distinti esami alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del Preside della Facoltà.

Art. 48.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione svolta dal candidato su tema approvato dal professore della materia e riguardante una disciplina letteraria per la laurea in lettere e una disciplina filosofica per la laurea in filosofia, discipline che, in ogni caso, debbono essere fra quelle impartite nella Facoltà.

Art. 49.

I laureati in filosofia che aspirano alla laurea in lettere possono, su conforme parere della Facoltà, essere ammessi al terzo ovvero al quarto anno, valutandosi ai fini dell'abbreviazione gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati.

Art. 50.

I laureati in lettere che aspirano alla laurea in filosofia possono, su conforme parere della Facoltà, essere ammessi al terzo ovvero al quarto anno, valutandosi ai fini dell'abbreviazione gli insegnamenti precedentemente seguiti e gli esami superati.

Art. 51.

I laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio che aspirano alla laurea in lettere, ovvero in filosofia, sono ammessi al 2° anno e devono seguire i corsi e superare gli esami in tutte le materie fondamentali e complementari indicate nel piano di studi per la laurea in lettere e rispettivamente per la laurea in filosofia.

Art. 52.

In ognuno dei casi previsti nel precedente articolo i laureati che aspirano a conseguire la laurea in lettere o quella in filosofia debbono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 53.

Appartengono alla Facoltà di lettere e filosofia:

la biblioteca della Facoltà;

i seguenti seminari:

a) di filologia classica;
b) di filologia moderna;
c) di filologia balcanica;
d) di filosofia;

i seguenti istituti:

a) di archeologia;
b) di filologia slava;
c) di geografia;
d) di glottologia;
e) di paleografia e diplomatica;
f) di psicologia;
g) di storia antica;
h) di storia dell'arte medioevale e moderna;
i) di storia medioevale e moderna.

Art. 54.

Il direttore della biblioteca della Facoltà è scelto dal Consiglio della Facoltà.

I professori titolari delle discipline comprese nel seminario determinano, anno per anno, i programmi di studio, assegnano i temi di ricerche e di esercitazione e curano l'eventuale pubblicazione dei lavori meritevoli.

Art. 55.

Gl'iscritti al seminario versano un contributo il cui importo viene stabilito con le norme dell'art. 152, comma quarto, del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

La durata del corso di ogni seminario è di almeno due anni.

Alla fine del corso gl'iscritti ricevono un attestato dove viene descritta e valutata la loro attività con l'eventuale analisi dei lavori compiuti.

Seminario di filologia classica.

Art. 56.

Il seminario di filologia classica comprende ed integra gli insegnamenti di letteratura latina, letteratura greca, storia della letteratura latina medioevale, filologia bizantina, papirologia, grammatica greca e latina.

Possono iscriversi al seminario gli studenti della Facoltà nonchè i laureati in lettere e filosofia.

Seminario di filologia moderna.

Art. 57.

Il seminario di filologia moderna comprende ed integra gli insegnamenti di letteratura italiana, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura inglese, filologia romanza, filologia germanica, storia della letteratura latina medioevale.

Possono iscriversi al seminario gli studenti della Facoltà nonchè i laureati in lettere, lingue moderne, lingue e letterature straniere, filosofia.

Seminario di filologia balcanica.

Art. 58.

Il seminario di filologia balcanica comprende ed integra gl'insegnamenti di glottologia (per la linguistica balcanica comparata), filologia romanza (per specializzazione nel romeno), filologia slava (per specializzazione nelle lingue slave meridionali), filologia bizantina, lingua e letteratura neogreca, lingua e letteratura ungherese, lingua e letteratura albanese, lingua e letteratura turca.

Possono inscriversi al seminario gli studenti della Facoltà nonchè i laureati in lettere, in filosofia e in lingue moderne.

Seminario di filosofia.

Art. 59.

Il seminario di filosofia comprende ed integra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia e delle altre discipline filosofiche della Facoltà.

Possono iscriversi al seminario gli studenti della Facoltà, nonchè i laureati o diplomati in qualsiasi Facoltà, purchè forniti del diploma di maturità classica.

TITOLO V.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 60.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 61.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° *biennio*:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

2° *biennio*:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia e istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° *biennio*:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Puericoltura.
5. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
6. Medicina del lavoro.
7. Antropologia crminale.
8. Radiologia.
9. Clinica ortopedica.
10. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica », di « patologia speciale chirurgica » e di « anatomia e istologia patologica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale: essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione allo esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 62.

Gl'insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere scientifico e professionale.

Art. 63.

I seguenti corsi fondamentali devono essere integrati con le esercitazioni pratiche delle materie complementari a fianco di ciascuno indicate:

corso di fisiologia umana con esercizi di chimica biologica;

corso di anatomia normale con esercizi di istologia ed embriologia generale;

corso di patologia generale con esercizi di microbiologia;

corso di clinica chirurgica e terapia chirurgica con esercizi di anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Gli studenti devono seguire le esercitazioni di dette materie complementari a gruppi nei rispettivi anni di corso.

Del profitto in tali esercitazioni viene data prova in sede d'esame della materia fondamentale, a meno che lo studente non abbia già sostenuto con esito favorevole l'esame della materia complementare corrispondente.

Art. 64.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su tema approvato dal professore della materia e nella discussione di uno su tre temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

Art. 65.

Appartengono alla Facoltà i seguenti istituti:

Biblioteca medica centrale « V. Pinali ».
Istituto di anatomia umana normale.
Istituto di anatomia patologica.
Istituto di chimica biologica.
Istituto di farmacologia.
Istituto di fisiologia.
Istituto d'igiene.
Istituto di istologia ed embriologia.
Istituto di medicina legale e infortunistica e delle assicurazioni.
Istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni.
Istituto di patologia generale.
Istituto di patologia speciale chirurgica.
Istituto di patologia speciale medica.
Clinica chirurgica generale.
Clinica medica generale.
Clinica dermosifilopatica.
Clinica delle malattie nervose e mentali.
Clinica oculistica.
Clinica otorinolaringoiatrica.
Clinica ostetrico-ginecologica.
Clinica pediatrica.

TITOLO VI.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 66.

Il professore di chimica farmaceutica e tossicologica è aggregato al Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche, e naturali a termini dell'art. 15 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 67.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

laurea in chimica;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze naturali.

Art. 68.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Metallurgia e metallografia.
6. Elettrochimica.
7. Chimica di guerra.
8. Geochimica.
9. Impianti industriali chimici.
10. Fisica superiore.
11. Fisica teorica.
12. Fisica tecnica.

13. Spettroscopia.
14. Zoologia generale.
15. Botanica.
16. Fisiologia generale.
17. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
18. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
19. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 69.

Gl'insegnamenti di mineralogia e di chimica industriale comportano esercitazioni pratiche che formano parte integrante del corso.

Art. 70.

Gli esami di chimica generale e inorganica e di chimica organica devono precedere quello di chimica farmaceutica e tossicologica; gli esami di istituzioni di matematiche e di fisica sperimentale debbono precedere quello di chimica fisica.

Alla fine di ogni corso di esercitazioni, di cui ai nn. 9, 10, 11, 12 degl'insegnamenti fondamentali, lo studente deve sostenere una prova con relazione scritta e discussione orale.

La prova di preparazioni chimiche deve precedere quella di analisi qualitativa e questa quella di analisi quantitativa.

Nel quarto anno di corso lo studente deve seguire per un anno l'internato in un istituto di scienze chimiche dell'Università, nel quale deve attendere anche alla elaborazione della dissertazione di laurea.

Art. 71.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale, con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Spettroscopia.
3. Fisica tecnica.
4. Elettrotecnica.
5. Astronomia.
6. Mineralogia.
7. Geodesia.
8. Fisica terrestre.
9. Calcolo delle probabilità.
10. Meccanica superiore.
11. Geometria differenziale.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Deve inoltre aver compiuto un anno d'internato presso un istituto di scienze fisiche dell'Università per la preparazione della dissertazione di laurea.

Art. 72.

Gl'insegnamenti di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica, di fisica teorica, di elettrotecnica, di mineralogia, comportano delle esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Art. 73.

Gli studenti non possono essere ammessi all'esame di analisi superiore se non abbiano superato quelli di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale e di geometria analitica con elementi di proiettiva; nè agli esami di fisica matematica, di fisica teorica e di astronomia se non abbiano superato quelli di analisi matematica algebrica ed infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e di fisica sperimentale; nè agli esami di fisica superiore e di fisica tecnica se non abbiano superato quello di fisica sperimentale; nè all'esame di chimica fisica, se non abbiano superato quelli di chimica generale ed inorganica e di fisica sperimentale.

Art. 74.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche complementari.
2. Calcolo delle probabilità.
3. Teoria delle funzioni.
4. Teoria dei numeri.
5. Geometria differenziale.
6. Geometria algebrica.
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Meccanica superiore.
10. Astronomia.
11. Geodesia.
12. Topologia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 75.

Gl'insegnamenti di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica, con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno e di fisica teorica comportano delle esercitazioni che ne formano parte integrante.

Art. 76.

Gli esami di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica, con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno e di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno debbono precedere quelli di analisi superiore, di geometria superiore, di fisica matematica, e di fisica teorica, nonchè quelli degl'insegnamenti complementari. L'esame di fisica sperimentale deve precedere quelli di fisica teorica e di fisica superiore

Art. 77.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale, con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Calcolo delle probabilità.
2. Teoria delle funzioni.
3. Geometria differenziale.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica superiore.
6. Topologia.
7. Fisica matematica.
8. Fisica tecnica.
9. Fisica terrestre.
10. Elettrotecnica.
11. Astronomia.
12. Spettroscopia.
13. Geodesia.
14. Mineralogia.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria analitica e geometrica descrittiva » e di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 78.

Gl'insegnamenti di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, di fisica teorica, di mineralogia, di elettrotecnica, comportano delle esercitazioni che ne costituiscono parte integrante.

Art. 79.

Gli esami di analisi matematica algebrica, di analisi matematica infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva, di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno debbono precedere i rimanenti, salvo quelli di chimica e di fisica sperimentale; a sua volta l'esame di fisica sperimentale deve precedere quelli di fisica teorica, di fisica superiore, di astronomia, di mineralogia, di fisica tecnica, di elettrotecnica ed eventualmente di fisica matematica.

Art. 80.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica biologica.
4. Antropologia.
5. Biologia delle razze umane.
6. Paleontologia.
7. Idrobiologia e pescicoltura.

8. Geografia fisica.
9. Geochimica.
10. Petrografia.
11. Fisica terrestre e climatologia.
12. Igiene.
13. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver conseguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 81.

I corsi di fisica, di mineralogia, di geochimica, di chimica generale ed inorganica, di geologia, di anatomia comparata comportano un corso annuale di esercizi di laboratorio, quelli di botanica e di zoologia un corso biennale di esercizi di laboratorio.

Alcuni di tali esercizi possono essere svolti anche come escursioni di campagna.

Nel 3° e 4° anno gli studenti sono obbligati a frequentare come interni uno degli istituti di botanica, zoologia, mineralogia, geologia, geografia fisica, antropologia, nel quale sotto la guida del direttore devono attendere alla preparazione della dissertazione di laurea. Durante tale biennio gli studenti sono tenuti a seguire tutta l'attività didattica che si svolge nell'istituto.

Art. 82.

Non possono essere ammessi all'internato gli studenti che non abbiano superato gli esami di istituzione di matematiche, di chimica generale ed inorganica, di fisica. Di regola non possono essere ammessi alla elaborazione della dissertazione di laurea negli istituti di botanica, di zoologia, di mineralogia gli studenti che non abbiano ancora superato gli esami nei relativi corsi fondamentali.

L'eventuale esame dell'insegnamento complementare di igiene non può essere sostenuto se non dopo aver superato gli esami degli insegnamenti fondamentali di anatomia umana e di fisiologia generale.

Art. 83.

Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici alle lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Lo studente può inoltre iscriversi, durante il 2° anno del biennio di studi propedeutici, ad entrambi i seguenti insegnamenti del triennio di applicazione o ad uno di essi:

1) chimica applicata;
2) topografia con elementi di geodesia;

e quando li abbia effettivamente frequentati, può sostenere i relativi esami.

Art. 84.

Oltre alle esercitazioni che sono comprese fra gli insegnamenti fondamentali per ciascuna laurea, sono pure obbligatorie quelle che nel presente statuto sono indicate come facenti parte integrante dei singoli corsi.

Alla fine di tali esercitazioni i professori possono accertarsi del profitto e, del risultato, viene tenuto conto nel giudizio dell'esame corrispondente.

Art. 85.

Tutti indistintamente gli studenti che sono tenuti a sostenere esami sopra materie a corsi pluriennali, nei casi non previsti nei precedenti articoli, potranno alla fine del primo anno di corso sostenere un colloquio, il cui risultato costituirà elemento di giudizio per la votazione complessiva in occasione dell'esame alla fine del corso biennale.

Art. 86.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due temi orali: l'una e gli altri scelti dal candidato fra le materie d'insegnamento per ogni laurea.

Il tema scelto per la dissertazione di laurea deve essere approvato dal professore della materia, il quale può, ove lo ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possegga le nozioni e le attitudini fondamentali per lo sviluppo del tema stesso.

Per le lauree in discipline sperimentali la dissertazione deve avere di regola carattere sperimentale.

I due temi per la discussione orale debbono riguardare materie d'insegnamento diverse fra loro e da quella in cui è scelto il tema della dissertazione.

Gli esami orali di laurea in chimica, in fisica e in matematica e fisica sono preceduti da una o più prove pratiche, determinate dal Consiglio di Facoltà, che devono essere superate dinanzi ad apposita sottocommissione.

I laureati in scienze matematiche, in fisica possono iscriversi al quarto anno del corso di laurea rispettivamente di fisica, di scienze matematiche; i laureati in scienze matematiche devono all'atto della iscrizione al corso per la laurea in fisica sostenere un esame complementare in esercitazioni di fisica.

E' consentito in tali esami di derogare alle norme di precedenza degli esami stabiliti per i corsi di studi di ogni laurea.

Art. 87.

Appartengono alla Facoltà i seguenti istituti:

Istituto di orto botanico.
Istituto di chimica fisica.
Istituto di chimica generale.
Istituto di fisica con annesso osservatorio sismologico.
Istituto di geodesia.
Istituto di geografia fisica.

Istituto e museo di antropologia e di etnologia.
Istituto e museo di geologia e di paleontologia.
Istituto e museo di mineralogia e petrografia.
Istituto e mesueo di zoologia, anatomia e fisiologia comparata.
Scuola di disegno.
Seminario matematico.

Art. 88.

Il seminario matematico ha lo scopo di diffondere la cultura matematica e di promuovere studi e ricerche matematiche.

L'attività del suddetto istituto consiste in esercitazioni. conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche ed in quanto altro possa servire allo scopo sopra indicato.

Art. 89.

Al seminario appartengono i professori di ruolo della Facoltà di scienze, aventi insegnamenti di matematica.

Art. 90.

L'iscrizione al seminario è obbligatoria per gli studenti del secondo biennio del corso per la laurea in scienze matematiche e in matematica e fisica. Possono iscriversi anche gli studenti di altre Facoltà, nonchè i laureati e diplomati e i laureandi fuori corso.

Su proposta del Consiglio del seminario, approvata dal Consiglio della Facoltà, possono frequentare il seminario, senza prendere regolare iscrizione, anche persone che si interessano di studi matematici.

Art. 91.

A tutti gl'iscritti è fatto obbligo di versare all'atto dell'iscrizione i contributi che vengono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Senato accademico udito il Consiglio del seminario.

Art. 92.

Il seminario matematico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico.

Il Consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi.

Esso nomina nel suo seno un bibliotecario a cui è affidata la sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Il bibliotecario resta in carica due anni ed è rieleggibile. Egli è coadiuvato dagli assistenti di matematica.

Art. 93.

Il seminario matematico pubblica, quando i fondi lo consentano, un bollettino sotto la direzione di un comitato di redazione.

Art. 94.

Agli iscritti al seminario è rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato.

TITOLO VII.

Facoltà di farmacia.

Art. 95.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 96.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di mautrità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.
7. Idrologia.

Il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica comporta due distinti esami alla fine di ciascun anno del biennio.

L'insegnamento di zoologia generale è comune a quello di biologia e zoologia generale della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 97.

Gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica devono precedere quello di chimica farmaceutica e tossicologica. Alla fine di ogni corso di esercitazioni lo studente deve superare una prova pratica con relazione scritta e discussione orale. La prova del 1° corso deve precedere quella del 2° e questa quella del 3°.

Art. 98.

Le esercitazioni, che formano parte integrante del corso, sono obbligatorie per gli studenti che sono iscritti al corso stesso.

Al termine di ogni corso integrato da esercitazioni i professori possono accertarsi del profitto in queste ultime mediante colloqui e prove. I giudizi sono comunicati ai componenti delle commissioni degli esami corrispondenti.

Art. 99.

L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:

a) prova di analisi chimica qualitativa;
b) prova di analisi chimica quantitativa;
c) preparazione di un prodotto farmaceutico;
d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico.

Di queste prove il candidato deve rendere conto in una relazione scritta;

e) svolgimento di una dissertazione di indole possibilmente sperimentale sopra un argomento scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia, il quale può, ove lo ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possegga le nozioni e le attitudini fondamentali per lo svolgimento del tema stesso;

f) discussione sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche;

g) riconoscimento di medicamenti, droghe, e piante medicinali, lettura, critica e valutazione di ricette: interrogazioni sulla farmacopea e legislazione farmaceutica.

Art. 100.

All'inizio del periodo di pratica lo studente deve comunicare alla segreteria dell'Università presso quale delle farmacie autorizzate intende seguire la pratica stessa.

Art. 101.

I laureati in chimica sono ammessi al 4° anno di corso per la laurea in farmacia.

Art. 102.

Lo studente per le materie pluriennali, salvo quanto è prescritto per la chimica farmaceutica e tossicologica all'art. 97, può sostenere un colloquio annuale o un solo esame alla fine del corso, ottenendo in ogni caso una sola votazione.

Art. 103.

Appartengono alla Facoltà di farmacia i seguenti istituti:

Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.
Istituto di tecnica farmaceutica.

TITOLO VIII.

FACOLTÀ DI INGEGNERIA.

Art. 104.

Presso la Facoltà di ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione, distinto in tre sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) lauera in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);
b) laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica);
c) laurea in ingegneria chimica.

Per ottenere l'ammissione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gl'insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici e deve aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 105.

Gli insegnamenti del triennio di studi di applicazione sono i seguenti:

A) Fondamentali comuni a tutte le sezioni:
1. Scienza delle costuzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

B) Complementari comuni a tutte le sezioni:
1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzione di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.
8. Costruzioni marittime.
9. Impianti speciali idraulici.
10. Idraulica agraria.
11. Estimo civile e rurale.
12. Costruzione di macchine.
13. Disegno di macchine e progetti.
14. Tecnologie speciali.
15. Misure elettriche.
16. Impianti industriali meccanici.
17. Impianti industriali elettrici.
18. Impianti industriali chimici.
19. Costruzione di macchine elettriche.
20. Trazione elettrica.
21. Comunicazioni elettriche.
22. Radiotecnica.
23. Chimica organica.
24. Chimica fisica.
25. Metallurgia e metallografia.
26. Chimica industriale.
27. Chimica analitica.
28. Elettrochimica.
29. Tecnologie chimiche speciali.

Gl'insegnamenti dell'elenco A) n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e dell'elenco B) n. 14, 22, 23, 26, 27, 28, 29 comprendono esercitazioni di rilevamento o di laboratorio; quelli dell'elenco A) n. 1, 2, 3, 6, 10 e dell'elenco B) n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 29 comprendono esercitazioni di calcolo, disegno e progettazione.

Per ciascuna sezione o sottosezione sono prescritti, oltre agli undici insegnamenti fondamentali comuni, i seguenti insegnamenti fondamentali e, nel numero minimo indicato per ogni sezione, quelli complementari che lo studente deve scegliere nell'elenco di questi insegnamenti.

Nella sezione di ingegneria civile diventano fondamentali i seguenti insegnamenti:

costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
estimo civile e rurale;
costruzioni stradali e ferroviarie;

a) per la sola sottosezione edile:
architettura e composizione architettonica,
tecnica urbanistica;

b) per la sola sottosezione idraulica:
costruzioni idrauliche,
impianti speciali idraulici;

c) per la sola sottosezione trasporti:
costruzioni di ponti,
tecnica ed economia dei trasporti.

Inoltre gli studenti devono iscriversi a due insegnamenti complementari e sostenere i relativi esami.

Nella sezione di ingegneria industriale diventano fondamentali i seguenti insegnamenti:

costruzione di macchine,
chimica industriale;
a) per la sola sottosezione meccanica:
impianti industriali meccanici,
disegno di macchine e progetti,
b) per la sottosezion elettrotecnica:
impianti industriali elettrici,
costruzione di macchine elettriche.

Inoltre gli studenti devono iscriversi a sei insegnamenti complementari e sostenere i relativi esami.

Nella sezione di ingegneria chimica diventano fondamentali i seguenti insegnamenti:

chimica organica,
chimica fisica,
chimica industriale,
chimica analitica,
impianti industriali chimici,
elettrochimica.

Inoltre gli studenti devono iscriversi a tre insegnamenti complementari e sostenere i relativi esami.

Art. 106.

Le esercitazioni formano parte integrante dei singoli insegnamenti.

Art. 107.

Lo studente deve frequentare le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti ai quali si sia iscritto.

Art. 108.

Sono stabilite le seguenti precedenze:

1) l'esame di scienza delle costruzioni deve precedere quello di costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
2) l'esame di meccanica applicata alle macchine deve precedere quello di macchine;
3) l'esame di elettrotecnica deve precedere quello di impianti industriali elettrici e quello di misure elettriche;
4) l'esame di macchine deve precedere quello di costruzione di macchine.

Art. 109.

Gli esami di profitto hanno di regola forma orale. Per talune materie d'insegnamento essi possono comprendere, oltre gli argomenti dei rispettivi programmi, anche la discussione di elaborati, progetti od esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo degli insegnanti.

Il Consiglio della Facoltà può, su proposta del professore della materia, stabilire altre modalità dei singoli esami.

Le classificazioni di tutti gli esami della Facoltà di ingegneria vengono seduta stante tradotte in centesimi e come tali registrate nei verbali e nelle carriere scolastiche.

Art. 110.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per la sezione da lui scelta, ed in quelli complementari nel numero minimo precisato per la sezione stessa.

Deve inoltre preparare durante l'ultimo anno di corso, sotto la direzione ed il controllo di uno o più insegnanti, un elaborato consistente nello sviluppo di un progetto specifico o in un lavoro sperimentale per un determinato ramo d'ingegneria.

Gli allievi della sezione di ingegneria chimica devono inoltre aver sostenuto, prima dell'esame di laurea e con esito favorevole, una prova pratica di analisi qualitativa e quantitativa con discussione.

Art. 111.

L'esame di laurea consiste nella discussione dell'elaborato presentato, estesa in modo da acc[illegible]re la cultura del candidato nelle varie discipline attinenti alla laurea cui egli aspira.

Art. 112.

Appartengono alla Facoltà d'ingegneria i seguenti istituti e seminari:

Biblioteca centrale.
Istituto di architettura.
Istituto di costruzioni, ponti e strade.
Istituto di chimica applicata e industriale.
Istituto di elettrotecnica.
Istituto di fisica tecnica.
Istituto di idraulica e Regio orto agrario.
Istituto di macchine e officina meccanica centrale.
Istituto di meccanica applicata e Regio laboratorio per le prove dei materiali di costruzione.
Istituto di topografia e geodesia.
Seminario di architettura.
Seminario di chimica industriale.
Seminario di costruzioni.
Seminario di elettrotecnica.
Seminario di fisica tecnica.
Seminario di idraulica.
Seminario di macchine.
Seminario di meccanica applicata.

Art. 113.

Gli istituti della Facoltà posson essere suddivisi in sezioni per deliberazione del Consiglio della Facoltà approvato dal Consiglio di amministrazione.

A ciascun istituto o sezione di istituto è preposto un direttore designato dal Consiglio della Facoltà.

Art. 114.

Il corso di ciascun seminario ha durata annuale.

Art. 115.

Ai seminari possono iscriversi laureati in ingegneria, in architettura, in fisica, in chimica e gli allievi della Facoltà di ingegneria di Padova che abbiano compiuto tutto il corso di studi di applicazione anche se non abbiano superato tutti gli esami.

Su proposta del direttore del seminario, il Consiglio di Facoltà giudica dell'ammissione degli allievi ed approva il programma degli studi, determinando i relativi esami che gli allievi sono tenuti a superare.

I contributi dovuti dagli iscritti ai seminari sono fissati a termini dell'art. 152 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più seminari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. 1059.

Costituzione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 33, comma 5 e 6, del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero delle corporazioni il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria, previsto dall'art. 33, comma 5 e 6, del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048.

Art. 2.

Concorrono alla formazione del Fondo le attività nette della Cassa nazionale per gli assegni familiari degli operai dell'industria, già regolata dai contratti collettivi di lavoro 11 ottobre 1934, 1° dicembre 1934 e 23 giugno 1935 e amministrata dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 3.

Le attività di cui al precedente articolo, previo prelevamento di una quota nella misura del 10 % destinata al finanziamento iniziale dei corsi previsti dall'art. 5 ed alle spese di cui all'art. 6, sono investite in titoli del Debito pubblico dal Ministero delle corporazioni i quali vengono depositati alla Cassa depositi e prestiti.

Esse costituiscono il capitale del Fondo insieme con gli apporti in aumento al capitale stesso previsti dall'art. 4.

Art. 4.

Affluiscono al Fondo:

a) i proventi che vengono ad esso destinati in virtù di speciali disposizioni di legge o di regolamento;

b) i contributi a carico dei datori di lavoro inadempienti all'obbligo previsto dall'art. 7 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, sulla disciplina dell'apprendistato;

c) le donazioni, erogazioni e lasciti disposti a favore del Fondo stesso ed accettati nei prescritti modi di legge.

Le relative entrate sono imputate con decreto del Ministro per le corporazioni in aumento al capitale del Fondo.

Art. 5.

Le rendite del capitale del Fondo sono destinate al finanziamento dei corsi previsti dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria e saranno assegnate, nella misura che verrà stabilita annualmente dal Ministro per le corporazioni, sulla base dei piani annuali dei corsi stessi, all'Istituto costituito per la loro attuazione col contratto collettivo 25 ottobre 1938-XVI.

Art. 6.

Possono far carico inoltre al Fondo, con le modalità di cui all'art. 7, le spese relative a studi, inchieste, traduzioni ed iniziative attinenti alla formazione ed al perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Art. 7.

Le attività di cui all'art. 3 del presente decreto affluiranno ad un capitolo dell'entrata della categoria « partite di giro » del bilancio del Fondo speciale delle corporazioni ed in corrispondenza sarà istituito un capitolo all'uscita della stessa categoria per l'investimento previsto dall'articolo stesso.

Parimenti avverranno attraverso il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni l'afflusso degli interessi del capitale e degli altri proventi del Fondo e della quota di cui all'art. 3, nonchè la loro erogazione.

Gli interessi, la quota ed i proventi anzidetti saranno perciò iscritti nel bilancio stesso all'entrata della categoria « partite di giro ».

Corrispondentemente saranno iscritti nell'uscita della stessa categoria uno o più capitoli di spesa per le erogazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 99. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1060.

Classificazione degli Uffici marittimi locali e delle Delegazioni di spiaggia, agli effetti del R. decreto 25 novembre 1937, n. 2360.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che consente di apportare modifiche con decreto Ministeriale alla tabella delle circoscrizioni marittime per quanto riguarda gli Uffici marittimi locali e le Delegazioni di spiaggia;

Visto il R. decreto 25 novembre 1937, n. 2360, relativo al conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia e alla classificazione degli Uffici marittimi locali e delle Delegazioni di spiaggia;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938, n. 243, che approva le nuove tabelle delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Riconosciuta la necessità di determinare una più semplice e rapida procedura per la classifica degli Uffici marittimi e delle Delegazioni di spiaggia di nuova istituzione e per le variazioni di classifica degli Uffici marittimi locali e delle Delegazioni di spiaggia esistenti;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La classifica degli Uffici marittimi locali e delle Delegazioni di spiaggia di nuova istituzione e le variazioni di classifica degli Uffici marittimi locali e delle Delegazioni di spiaggia esistenti, agli effetti di cui all'art. 5 del R. decreto 25 novembre 1937, n. 2360, saranno stabilite con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 1061.

Approvazione della convenzione 18 ottobre 1935-XIII e dell'atto 16 maggio 1937-XV aggiuntivo alla convenzione stessa per la concessione delle filovie urbane di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati e resi esecutori la convenzione 18 ottobre 1935-XIII e l'atto 16 maggio 1939-XVII aggiuntivo alla convenzione stessa, stipulati fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato e il legale rappresentante del comune di Perugia, per la concessione, a quest'ultimo, dell'impianto e dell'esercizio di tre filovie urbane in Perugia rispettivamente da piazza Garibaldi alla stazione Ferrovie dello Stato (Fontivegge); da piazza Garibaldi alla Scuola agraria; da piazza Garibaldi all'Ospedale civile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 98. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle corrispondenti attualmente in vigore;
Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle corrispondenti atualmente in vigore che restano così abrogate, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

1) Tariffa « 1-*c* », relativa all'assicurazione, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;
2) Tariffa « 2 » relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, nel caso che a tale epoca l'assicurato sia in vita, ovvero pagabile immediatamente, in caso di premorienza;
3) Tariffa « 3 », relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o non l'assicurato a tale epoca.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(3362)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1939-XVII.

Revisione delle autorizzazioni ad imbarcare come medico di bordo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il regolamento per la sanità marittima approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 11 gennaio 1923, n. 167;
Veduto il R. decreto 29 novembre 1925, n. 2288, col quale vengono apportate aggiunte e modificazioni al citato regolamento;
Ritenuta la opportunità di procedere alla revisione delle autorizzazioni ad imbarcare in qualità di medico di bordo;

Decreta:

E' indetta la revisione delle autorizzazioni ad imbarcare quale medico di bordo, concesse fino al 31 dicembre 1934-XIII.
I sanitari interessati dovranno presentare alla Prefettura di residenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6 con la indicazione del domicilio, corredata dei seguenti documenti:

1) decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo;

2) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

4) certificato di iscrizione all'albo dei medici;

5) certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale dal quale risulti che l'interessato non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di continuare ad esercitare le funzioni di medico di bordo.

Si applica per l'esecuzione delle visite mediche la disposizione contenuta nell'art. 10 del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3364)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1939-XVII.

Determinazione della data di presentazione delle denuncie e delle planimetrie di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, riguardante l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, con il quale è stata disposta in tutto il Regno l'esecuzione a cura dello Stato dell'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano;

Visti gli articoli 6 e 7 del predetto R. decreto-legge circa l'obbligo di presentare al podestà del Comune ove ciascuna unità immobiliare è situata, la dichiarazione su apposita scheda fornita dall'Amministrazione e la planimetria degli immobili, entro il giorno da fissare con decreto del Ministro per le finanze;

Visto l'art. 10 dello stesso R. decreto-legge, per cui sono soggetti all'accertamento anche i fabbricati destinati ad opifici ed in genere i fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 luglio 1936-XIV, n. 1231;

Decreta

Entro il giorno 31 ottobre 1939-XVIII gli obbligati ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, dovranno presentare al podestà del Comune ove ciascuna unità immobiliare è situata, e per il comune di Roma al governatore, la dichiarazione redatta sull'apposita scheda fornita dall'Amministrazione.

Per la presentazione della relativa planimetria allo stesso podestà o governatore di Roma il termine è fissato al giorno 31 gennaio 1940-XVIII.

Per i fabbricati di cui all'art. 10 del citato R. decreto-legge la dichiarazione assieme alle relative planimetrie deve essere presentata al podestà od al governatore di Roma entro il giorno 31 gennaio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3361)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1939-XVII.

Inquadramento sindacale dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le norme di attuazione;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720;

Visto l'art. 1, 1° comma, della legge 16 giugno 1938, numero 1303, che revoca il divieto di far parte di associazioni sindacali per gli enti pubblici che operano nel campo della produzione e svolgono attività economica in regime di concorrenza;

Visti gli ati relativi all'inquadramento sindacale dell'Ente finanziario dei consorzi agrari;

Considerato che l'Ente finanziario dei consorzi agrari esercita attività creditizia in favore dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Decreta

La Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione è autorizzata a procedere all'inquadramento dell'Ente finanziario dei consorzi agrari.

La Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione è autorizzata a procedere all'inquadramento dei dipendenti dall'Ente finanziario dei consorzi agrari.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° agosto 1939-XVII

Roma, addì 18 luglio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(3363)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII.

Approvazione di un accordo relativo al servizio ferroviario internazionale delle merci.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C.131/19406/1 del 21 luglio 1939-XVII;

Visto il nulla osta del Ministero degli affari esteri a concludere accordi del genere di quello che forma oggetto del presente provvedimento;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo, allegato al presente decreto, col quale Accordo, in virtù dell'art. 4, § 2 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) in vigore dal 1° ottobre 1938, viene modificato, per quanto riguarda il calcio e le sue leghe, il marginale 183 punto (1) dell'Allegato 1 alla Convenzione predetta, nel reciproco servizio internazionale ferroviario fra l'Italia, la Germania e la Norvegia.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stabilire d'intesa con le Ferrovie germaniche del Reich e con le Ferrovie norvegesi le modalità di applicazione e la durata dell'Accordo di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è altresì autorizzata ad ammettere all'Accordo di cui all'art. 1 altri Stati che successivamente dichiarassero aderirvi per il reciproco traffico ferroviario con l'Italia.

Art. 4.

L'Accordo di cui all'art. 1 entra in vigore il 1° agosto del corrente anno.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

Accordo di altre prescrizioni più facilitative per le merci escluse od ammesse al reciproco traffico ferroviario solo sotto determinate condizioni dalla Convenzione internazionale C.I.M. fra le ferrovie Germaniche, Italiane e Norvegesi.

In base all'art. 4, § 2, della Convenzione internazionale del 23 novembre 1933 relativa al traffico ferroviario delle merci sono state convenute con decorrenza 1° agosto 1939 per il traffico reciproco ferroviario, le seguenti deroghe alle prescrizioni del nuovo Allegato I alla predetta Convenzione entrate in vigore il 1° ottobre 1938:

CLASSE I*e* MATERIE CHE, AL CONTATTO DELL'ACQUA, SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI O ATTI A FACILITARE LA COMBUSTIONE

2. *Condizioni di trasporto.*

A. *Colli.*

2. *Imballaggio delle singole materie.*

L'alinea (1) del marginale 183 prende la dicitura seguente:

(1) Le materie della Classe I*e* debbono essere imballate in fusti di ferro od in recipienti di lamiera di ferro, di lamiera di ferro rivestita di piombo, o di latta. Le materie del 1° possono in quantità fino a 5 Kg. al massimo, essere anche imballate in recipienti di vetro. I recipenti per le materie del 1° debbono essere riempiti di petrolio o di olio di paraffina; per il calcio e per le leghe che contengono prevalentemente calcio possono essere adoperati anche recipienti metallici asciutti che devono essere chiusi perfettamente mediante saldatura. I recipienti destinati alle altre materie debbono essere esenti da umidità.

(3390)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Orciano e Mondavio (Pesaro), della estensione di ettari 546 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada comunale Orciano-Montebello da Montesoffio di Barchi fino al cimitero di Montebello; dal cimitero di Montebello all'incrocio del fosso di Cavallara col rio Scaricalasino; fosso di Cavallara e strada comunale di Cavallara-Pescara; dalla Pescara al rio di Scaricalasino seguendo la strada della proprietà Nori; dal rio di Scaricalasino lungo i fossi del Cacciatore e del Passone fino all'altezza di Montesoffio;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 1° luglio 1938, in una zona della provincia di Pesaro, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3319)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona di Mondovì (Cuneo), della estensione di ettari 2037 circa;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934, 25 maggio 1935, 31 luglio 1936, 15 aprile 1937 e 27 aprile 1938, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38 e 1938-39;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 31 agosto 1933, 25 luglio 1934, 29 maggio 1935, 31 luglio 1936, 15 aprile 1937 e 27 aprile 1938, nella zona di Mondovì (Cuneo), è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, limitatamente ai terreni compresi nei seguenti confini:

Ponte sull'Ellero Mondovì Carassone - Torrente Ellero sino alla confluenza col Tanaro - Fiume Tanaro fino alla confluenza col Pesio - Torrente Pesio sino alla confluenza col Branzole - Torrente Branzole sino al bivio della strada comunale Carrù-S. Quintino - Strada comunale per il Rifreddo - Passaggio a livello della Ferrovia al casello n. 59 - Salita dei Malloni - Rifreddo - S. Giovanni dei Govoni - Strada provinciale S. Giovanni dei Govoni - Borgo Crocera (Mondovì) - Strada comunale Borgo Crocera - Ponte sull'Ellero della borgata Carassone.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3313)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.

Approvazione della donazione della Casa della G.I.L. disposta dal comune di Saronno.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il « Comitato esecutivo per l'erezione in Saronno della Casa del Balilla e del campo sportivo » è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. l'immobile denominato « Casa del Balilla » con annessa palestra ginnastica e piscina situato in Saronno, in angolo fra la via Nino Bixio e la strada provinciale Saronno-Monza, ora via Roma, in mappa e catasto del comune di Saronno distinto e a distinguersi coi mappali n. 476 di ett. 0.27.00 e n. 475 sub *b*) di ettari 0.10.37;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566;

Veduti i documenti ipotecari e catastali;

Veduto l'atto di donazione in data 20 giugno 1938-XVI a rogito notaio Ezechiele Zanzi, registrato a Busto Arsizio il 23 stesso mese al n. 1704, mod. I, vol. 91, trascritto alla conservatoria delle ipoteche di Milano il 1° luglio successivo al n. 10092 del reg. d'ord. e n. 6850 del reg. part.;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, della Casa G.I.L. già « Casa del Balilla » di Saronno con annessa palestra ginnastica e piscina è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3300)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.

Approvazione della donazione della Casa della G.I.L. con annesso campo sportivo disposta dal comune di Mercato Saraceno.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere nel comune di Mercato Saraceno la Casa della G.I.L. con annesso campo sportivo, Moroni Anna Maria, Elena, Milena, Corner Ines ved. Moroni, questa tanto per sè quanto nel nome della minorenne figlia Paola Moroni, sono venute nella determinazione di donare alla G.I.L. un appezzamento di terreno sito in comune di Mercato Saraceno, località Colombare, distinto nel vigente nuovo catasto di detto Comune al foglio 86 con la particella 200-*a* (porzione della intera 200) avente una superficie di mq. 7.690, in confine con la strada statale n. 71, strada vicinale di S. Damiano, ragioni Giannini Depalmo, e la restante proprietà delle donatrici, salvi altri ecc.;

Considerato che contemporaneamente il comune di Mercato Saraceno donava alla G.I.L. l'intero fabbricato, con ogni annesso e connesso, costruito, a cura e spese dello stesso, facendo proprio il contributo di L. 166.900,10 del Comando generale della G.I.L., sul terreno oggetto della precedente donazione e precisamente sulla parcella 200-*a* del foglio 86 di Mercato Saraceno prospicente al viale Arnaldo Mussolini;

Considerata l'opportunità di accettare tali donazioni;

Veduti i documenti ipotecari e catastali;

Veduto l'atto di donazione in data 15 novembre 1938-XVII a rogito notaio Antonio Miserocchi, registrato a Forlì il 5 dicembre successivo al n. 631, vol. 113, atti pubblici, ivi trascritto il 13 febbraio 1939-XVII al reg. gen. d'ord. vol. 556, casella 809, reg. part. art. 619;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

Le donazioni come sopra disposte, della Casa G.I.L. di Mercato Saraceno e del terreno necessario per la costruzione dell'annesso campo sportivo sono approvate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3301)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.

Approvazione della donazione, a favore della G.I.L., del ricreatorio laico « Giuseppe Bolchini » in comune di Marchirolo.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di renderli più adatti alle finalità cui sono destinati, il ricreatorio laico « Giuseppe Bolchini » è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. i seguenti beni immobili posti in comune censuario ed amministrativo di Marchirolo e così identificati e descritti in quella mappa di Marchirolo:

a) n. 2102, bosco ceduo, ett. 0.17.00; n. 2111, bosco, ett. 0.15.20; n. 2112, bosco, ett. 0.18.06; n. 2113, bosco, ett. 0.09.70; n. 2114, bosco, ett. 0.17.20; n. 2115, bosco, ett. 0.41.10; 2116, bosco, ett. 0.35.10; n. 2117, bosco, ettari 0.24.50; n. 2118, fabbricato rurale con porzione di corte al n. 2818, ett. 0.00.75; n. 2119, ett. 0.75.90; n. 2120, prato, ett. 1.01.30; n. 2156, pascolo, ett. 0.76.20; n. 2159, bosco, ett. 0.41.00; n. 2158, bosco, ett. 0.53.60; n. 2160, bosco, ett. 0.34.90; n. 2161, bosco, ett. 0.25.40; n. 2162, bosco, ett. 0.19.50; n. 2163, bosco, ett. 0.39.90; n. 2164, prato, ett. 0.25.80; n. 2165, prato, ett. 0.53.60; n. 2167, prato, ett. 0.36.00; n. 2175, prato, ett. 1.00.70; n. 2176, fabbricato rurale, ett. 0.02.10; n. 2177-*b*, prato, ett. 1.08.10; n. 2183-*c*, bosco, ett. 0.19.00; n. 2534, bosco, ett. 0.14.20; n. 2719, bosco, ett. 0.12.50; n. 2814, fabbricato rurale con porzione di corte al n. 2818, ett. 0.00.25; n. 2815, fabbricato rurale ett. 0.00.35; n. 2816, fabbricato rurale, ett. 0.00.30; n. 2817, fabbricato rurale, ett. 0.00.25. In totale complessivo ettari 10.10.76.

Coerenza: a levante strada militare per Boarezzo, strada consorziale di Val Bernarda, strada consorziale di monte comune di Marchirolo e per breve tratto strada di Val Scura, a mezzodì i mappali 2110, 2109, 2103, indi strada consorziale, a ponente i mappali 2090, 2096, 2094, 2121, 2822, 2154, 2155, 2168, 2169, 2166, Vanoni Antonio, Brunelli eredi fu Francesco, Ghisolfi Carlo, a tramontana Campana e mappali 2189, 2190;

b) n. 2166, bosco, ett. 1.35.70; coerenziato: proprietà eredi Bolchini Ferruccio e Andreani Mansueto;

c) n. 2168, bosco, ett. 0.19.80; coerenziato da tutti i lati dall'ente ricreatorio laico « Giuseppe Bolchini ».

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566;

Veduto l'atto di donazione in data 20 dicembre 1938-XVII a rogito notaio Giuseppe Carlo Giani, registrato a Gavirate il 4 gennaio 1939-XVII, al n. 539, vol. 126, atti pubblici;

Veduto l'atto di accettazione di donazione in data 8 maggio 1939-XVII a rogito notaio Giuseppe Carlo Giani, registrato a Gavirate il 19 stesso mese al n. 919, vol. 127, atti pubblici; trascritto alla Conservatoria delle ipoteche di Varese il 16 del mese successivo al n. 2058 el reg. d'ordine e n. 1734 del reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839 su citato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, del ricreatorio laico « Giuseppe Bolchini », è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3302)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.

Approvazione della donazione di un immobile a favore della G.I.L. disposta dal comune di Tizzano Val Parma.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che la signora Gabriella Sebregondi ved. Ximenes, allo scopo di onorare la memoria del marito scultore Ettore Ximenes, ha donato all'O.N.B. l'immobile in Tizzano Val Parma, situato alla sommità del paese, comprendente le ruine dell'antico castello feudale, le sue adiacenze, con strada di accesso e col terreno circostante coltivato a pascolo e bosco ceduo. Detto immobile è segnato nel catasto di Tizzano alla sez. O. coi numeri 1, 2, 3, 4, 5-*a* ed alla sez. C coi numeri 554-*c*, 555-*d*, superficie ettari 1.32.09 (al rustico) ed alla sez. C, col. n. 4 (all'urbano), e confina con Salvati Maria, strada provinciale Colopio Chiara, comune di Tizzano, Bonati, Maini e Montalti, fratelli Mezzadri, salvi ecc.;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduto l'atto di donazione in data 26 ottobre 1937-XV a rogito notaio Ugo Marrocchi, registrato ad Albano l'8 novembre 1937-XVI al n. 897, vol. 97, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Parma il 4 novembre 1937-XVI al n. 5270 d'ordine del reg. gen. vol. 534, ed al vol. 1188 art. 3844 del reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, su citato;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, dell'immobile situato in Tizzano Val Parma è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3303)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 14 luglio 1939-XVII.

Approvazione dell'acquisto di un fabbricato con orto annesso per l'ampliamento dell'Accademia femminile di Orvieto.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di ampliare l'Accademia femminile di Orvieto la G.I.L. è venuta nella determinazione di acquistare da Wogorides Konaki Costantino e Urbani-Barbini Andrea per l'importo di L. 170.000 il fabbricato con orto annesso situato entro Orvieto in via di Loreto al civico numero 31 composto di piani 4 e vani 33, distinto il fabbricato nella mappa città coi numeri 348 e 349 e l'orto nella stessa mappa città coi numeri 347 e 1591, superficie di tavole 1,78 pari ad are 17 e centiare 80, confinante il tutto con la via suddetta, coi beni del fu Vincenzo Custodi, coi beni del comune di Orvieto oggi G.I.L., con quelli degli eredi del fu Luigi Bracardi e con la piazza Indipendenza;

Considerata l'opportunità di procedere a tale acquisto;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compravendita in data 28 marzo 1939 a rogito notaio Ugo Marrocchi, registrato a Roma il 5 aprile successivo al n. 18121, vol. 577, atti pubblici, trascritto alla Conservatoria delle ipoteche di Orvieto il 1° stesso mese al reg. gen. d'ord. vol. 123, n. 233 ed al reg. part. vol. 218 art. 195;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, del fabbricato con orto annesso necessari per l'ampliamento dell'Accademia femminile di Orvieto è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(3304)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale combattenti ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno in Gavorrano

Con R. decreto 6 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio successivo, l'Associazione nazionale combattenti è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dalla Società Montecatini di un appezzamento di terreno in Gavorrano per costruirvi la Casa del combattente della Sezione di Scarlino Scalo.

(3327)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 14 luglio 1939-XVII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno in Roma per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino nel quartiere Trionfale.

(3323)

Sostituzione di membri del Consiglio provinciale di sanità di Milano

Con Regio decreto 10 giugno 1939-XVII (registrato alla Corte dei conti addì 15 giugno 1938-XVII, registro n. 9 Interno, foglio n. 94) i professori Ivo Nasso e Adriano Ceresoli sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale sanitario di Milano pel triennio 1938-40 in sostituzione rispettivamente dei defunti professori Ambrogio Binda e senatore Serafino Belfanti.

(3329)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA PREVIDENZA E DEL COLLOCAMENTO
DIVISIONE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « L'Agricola » in Torino

Il Regio commissario liquidatore della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « L'Agricola », con sede in Torino, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che tutti i sinistri sono stati definiti e che non esiste alcun impegno verso assicurati, ad eccezione di quelli elencati nel piano di riparto depositato presso il Tribunale civile e penale di Torino, e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia di Torino del 16 giugno 1939, n. 101.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale della previdenza e del collocamento - Divisione assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto Regio commissario, avv. Romano Gazzera, via Roma, 9, Torino.

(3326)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 163

del 28 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,85
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,229
Canadà (Dollaro)	18,99
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,6295
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,10
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,587
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,30
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,25
Id. Id. 5 % (1936)	92,025
Rendita 5 % (1935)	90,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,175
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,50
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,05
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90 —
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,625

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Belvì (Nuoro)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Belvì (Nuoro);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Belvì (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3344)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Marianopoli (Caltanissetta) e Villalba (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Li Vecchi Damiano fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Marianopoli (Caltanissetta);
Orlando cav. ing. Giuseppe Antonino fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Villalba (Caltanissetta).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3342)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tissi (Sassari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV:
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Il signor Diaz Battista, di Baingio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tissi (Sassari).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3343)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Roccaraso (Aquila) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Roccaraso (Aquila) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Roccaraso (Aquila) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3345)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Termoli (Campobasso) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio, 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Termoli (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Termoli (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dellEnte.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3346)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno).

Nella seduta tenuta l'11 luglio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Livinallongo, con sede nel comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), il sig. Carlo Ragnes fu Giacomo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3347)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano, in liquidazione, con sede nel comune di Fiamignano (Rieti).

Nella seduta tenuta il 14 luglio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Lucia di Fiamignano, in liquidazione, con sede nel comune di Fiamignano (Rieti), il cavaliere Angelo Balduzzi fu Antonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3348)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili della Regia aeronautica;
Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1938-XVI col quale è stato indetto un concorso per esami a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica (gruppo C, grado 13°);
Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1938-XVII col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;
Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso per 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica (gruppo C, grado 13°) indetto con decreto Ministeriale 4 aprile 1938-XVI:

1. Lodato Ugo, con punti 57,33 su 60, ammogliato.
2. Guglielmi Giovanni, con punti 56,66 su 60.
3. Toti Antonio, con punti 55 su 60, celibe, nato il 9 maggio 1914.
4. Orlandi Giuseppe, con punti 55 su 60, celibe, nato il 20 febbraio 1920.
5. Nicolella Ferdinando, con punti 54,66 su 60.
6. Giannella Giovanni, con punti 54 su 60, sottotenente complemento.
7. Guida Giovanni, con punti 54 su 60, celibe.
8. Aguglia Gaetano, con punti 53,66 su 60, ex combattente.
9. Petrucci Achille, con punti 53,66 su 60.
10. Insalaco Domenico, con punti 53,33 su 60.
11. Bubola Vladimiro, con punti 52,66 su 60, ammogliato.
12. Caponigro Maria, con punti 52,33 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno.
13. Falqui Enrichetto, con punti 52,33 su 60, ammogliato.
14. Tiglio Ernesto, con punti 52 su 60, ammogliato.
15. Palmieri Aldo, con punti 51,33 su 60, ammogliato.
16. Radi Angela, con punti 50,66 su 60, oper. temp. da oltre un anno della R. aeronautica, ved. con 1 figlio.
17. Gramigna Sergio, con punti 50,66 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, celibe.
18. Ricci Maccarini Ervè, con punti 50,33 su 60, ex combattente.
19. Scarola Manlio, con punti 50,33 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno.
20. Confetto Santino, con punti 50,33 su 60, ammogliato.
21. Foffa Giuseppe, con punti 50 su 60, ammogliato con 2 figli.
22. Olivieri Candio, con punti 50 su 60, ammogliato con 1 figlio.
23. Maffei Aurelio, con punti 49,66 su 60.
24. Cignoli Marco, con punti 49 su 60.
25. Della Seta Giuseppe, con punti 48,66 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno.
26. Carulli Vito, con punti 48,66 su 60.
27. Perrone Nicola, con punti 48,33 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, ammogliato con 1 figlio.
28. Gelati Attilio, con punti 48,33 su 60.
29. Dalla Venezia Ferruccio, con punti 48 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, ammogliato.
30. Zona Nicolino, con punti 48 su 60.
31. Ricciardi Guido, con punti 47,66 su 60, ex combattente.
32. Magli Italo, con punti 47,66 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno.
33. Grasso Giuseppe, con punti 47,66 su 60, sottotenente complemento.
34. Pizzo Salvatore, con punti 47,66 su 60.
35. Sensale Giovanni, con punti 47,33 su 60, celibe, nato il 9 dicembre 1917.
36. Ferrario Armando, con punti 47,33 su 60, celibe, nato il 9 marzo 1920.
37. Pastore Vincenzo, con punti 47 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, ammogliato con 1 figlio.
38. Federico Angelo, con punti 47 su 60, celibe, nato il 25 giugno 1916.
39. Appollonio Alberto, con punti 47 su 60, celibe, nato il 14 novembre 1916.
40. Aleotti Antimo, con punti 47 su 60, celibe, nato il 16 luglio 1917.
41. Trapazzo Enrico, con punti 46,66 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, ammogliato con 1 figlio.
42. Guarda Claudio, con punti 46,66 su 60, ammogliato.
43. Tatini Mario, con punti 46,66 su 60.
44. Ciampicali Giovanni, con punti 46,33 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno.
45. Bertucci Alberto, con punti 46,33 su 60, sottotenente complemento.
46. Nicolardi Luigi, con punti 46,33 su 60, celibe, nato il 10 luglio 1910.
47. Bellino Alessandro, con punti 46,33 su 60, celibe nato il 1° novembre 1910.
48. Sorio Renato, con punti 46,33 su 60, celibe, nato il 21 gennaio 1912.
49. Bellezza Attilio, con punti 46,33 su 60, celibe, nato il 7 gennaio 1914.
50. Fantini Edoardo, con punti 46 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, ammogliato con 1 figlio.
51. Andreotti Mario, con punti 45,66 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, ammogliato.
52. Baldi Elvio, con punti 45,66 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, celibe.
53. Amaraschi Gino, con punti 45,66 su 60, sottotenente complemento.
54. Aluisi Mario, con punti 45 su 60.
55. Scorzon Enrico, con punti 44,66 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, ammogliato con 1 figlio.
56. Perugini Vittorio, con punti 44,66 su 60, celibe, nato l'8 aprile 1911.
57. Papadia Baldassarre, con punti 44,66 su 60, celibe, nato il 13 agosto 1913.
58. Perrone Francesco, con punti 44,66 su 60, celibe, nato il 3 novembre 1917.
59. Tofani Ugo, con punti 44,66 su 60, celibe, nato il 24 febbraio 1920.
60. Contini Alessandro, con punti 44,33 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, ammogliato con 1 figlio.
61. Rosati Alfredo, con punti 44,33 su 60, oper. temp. della R aeronautica da oltre un anno, celibe.
62. Lolli Giovanni, con punti 44,33 su 60, sottotenente di complemento.
63. Donati Dante, con punti 44 su 60.
64. Moscarella Aurelio con punti 43,66 su 60, ammogliato.
65. Monti Vincenzo, con punti 43,33 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, ammogliato.
66. Vacirca Francesco, con punti 43,33 su 60, celibe, nato il 23 settembre 1913.
67. Bettarini Virgilio, con punti 43,33 su 60, celibe, nato il 25 settembre 1913.
68. Musca Giuseppe, con punti 43 su 60.
69. Romagnoli Pietro, con punti 42,66 su 60, ex combattente.
70. Lombardi Renzo, con punti 42,66 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, ammogliato con 1 figlio.
71. Felina Raffaello, con punti 42,66 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, celibe.
72. Vecchiè Gino, con punti 42,33 su 60.
73. Stefanelli Arturo, con punti 42 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, ammogliato con 2 figli.
74. Longhi Umberto, con punti 42 su 60, sottotenente complemento.
75. Scognamiglio Domenico, con punti 42 su 60, celibe, nato il 9 novembre 1916.
76. Fusco Raffaele, con punti 42 su 60, celibe, nato il 29 maggio 1918.
77. Spampinato Saverio, con punti 41,66 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno.
78. Cucci Lorenzo, con punti 41,66 su 60.
79. Sanfilippo Giuseppe, con punti 41,33 su 60.
80. Caracciolo Alfredo, con punti 40,66 su 60, oper. temp. della R. aeronautica da oltre un anno, ammogliato.
81. Alderisio Francesco, con punti 40,66 su 60, celibe, nato il 24 settembre 1913.

82. **Moriconi Luigi**, con punti 40,66 su 60, celibe, nato il 25 ottobre 1915.
83. **Girardi Luigi**, con punti 40 su 60, ex combattente.
84. **Fusco Luigi**, con punti 40 su 60.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
VALLE

(3351)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto in data 27 dicembre 1937, n. 27542 San., con il quale veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1937-XVI;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice di detto concorso costituita con decreto Ministeriale 25 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 249 del 31 ottobre 1938-XVII;
Visto l'art. 35 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di medico condotto, vacanti alla data del 30 novembre 1937-XVI:

1) Fontanili dott. Ermete	con punti	56,58	su 100
2) Campanini dott. Alcide	»	55,15	»
3) Lodi dott Alessandro	»	53,90	»
4) Bulgarelli dott. Vittorio	»	49,63	»
5) Pisi dott. Ercole	»	49,09	»
6) Fontana dott. Ostilio	»	39,72	»
7) Casini dott. Davide	»	36,47	»
8) Castellini dott. Taddeo	»	36,25	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 17 luglio 1939-XVII

Il prefetto: D'ANDREA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto in data 27 dicembre 1937, n. 27542 San., con il quale veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1937-XVI;
Visto il decreto odierno n. 14538 San., col quale viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso costituita con decreto Ministeriale 25 ottobre 1938-XVI;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici-chirurghi sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Fontanili dott. Ermete, 1ª condotta del comune di Reggiolo;
2) Campanini dott. Alcide, 2ª condotta di Felina del comune di Castelnovo Monti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 17 luglio 1939-XVII

Il prefetto: D'ANDREA.

(3280)

REGIA PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Veduti gli atti relativi al concorso bandito con decreto prefettizio 27 dicembre 1937, n. 29769, per la occupazione della condotta ostetrica consorziale di Brebbia-Malgesso;
Veduta la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice;
Veduto il R. decreto 11 marzo 1935, all'art. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso alla condotta ostetrica consorziale di Brebbia-Malgesso:

Lentà Francesca fu Giuseppe, con voti 50.625 su 100.

Varese, addì 30 maggio 1939-XVII

Il prefetto: G. RUSSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Veduti gli atti relativi al concorso bandito con decreto prefettizio 27 dicembre 1937, n. 29769, per la occupazione della condotta ostetrica consorziale di Brebbia-Malgesso;
Veduta la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice;
Veduto il R. decreto 11 marzo 1935, all'art. 55;

Decreta:

La ostetrica Lentà Francesca fu Giuseppe è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale di Brebbia-Malgesso.

Varese, addì 30 maggio 1939-XVII

Il prefetto: G. RUSSI

(3277)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduto il decreto prefettizio 13 aprile 1939-XVII, n. 7181, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto, vacanti in Comuni della provincia di Rovigo al 30 novembre 1937-XVI;
Veduto il decreto prefettizio 13 aprile 1939-XVII, n. 7655, con cui sono stati dichiarati i vincitori del concorso stesso;
Considerato che il dott. Spanio Severino ed il dott. Scavizzi Pompeo hanno rinunciato rispettivamente alle condotte mediche di Polesella e di Bosaro;
Che si è resa vacante la condotta di Arquà Polesine di cui era risultato vincitore il dott. Sarti Lauretto, avendo il medesimo diritto all'assegnazione della condotta di Polesella;
Tenuto conto delle preferenze per i posti messi a concorso, specificati nelle domande, a suo tempo prodotte dai candidati;
Veduti gli articoli 23, 24, 25 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso, di cui in narrativa, con l'attribuzione del posto, a fianco di ciascuno specificato:

1) Sarti dott. Lauretto - Polesella;
2) Brugnolo dott. Guido - Arquà Polesine;
3) Sanesi dott. Galeno - Bosaro.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, a sensi dell'art. 56 del regolamento sopracitato.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 14 luglio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: A. MAROLLA.

(3283)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso la Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso la Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Foggia;

(*Omissis*).

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria per il posto di assistente presso la Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Foggia:

Dott. Mele Pasquale, con punti 74,750/150.

Foggia, addì 7 luglio 1939-XVII

Il prefetto: AVENANTI.

(3279)

REGIA PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto l'avviso di concorso per un posto di oculista condotto del comune di Taranto, bandito dalla Prefettura nel dicembre 1937;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero dell'interno;

Visti il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti ed il decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII, che approva i programmi particolareggiati dei detti concorsi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del suddetto concorso:

1) Prof. dott Marinosci Alessandro, con punti 108,34 su 150;
2) Dott. Miloro Agostino, con punti 99,55 su 150.

E' dichiarato vincitore del concorso il prof. Marinosci ed idoneo al seguito il dott. Miloro.

Il podestà di Taranto è incaricato di fare ai concorrenti la notifica del risultato del concorso e di deliberare l'assunzione in servizio del vincitore.

Taranto, addì 12 luglio 1939-XVII

Il prefetto: TALLARIGO

(3199)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria del concorso al posto di direttore del mattatoio di Fermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo direttore del mattatoio di Fermo nominato con decreto Ministeriale del 26 settembre 1938-XVI e modificato con successivo decreto 15 novembre 1938-XVII;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il posto di veterinario capo direttore del mattatoio di Fermo:

Dott. Ciarrocchi Emidio: votazione titoli 22, media prove pratiche 35, media prove scritte 35, prova orale 35, totale 127/200.

2. — E' dichiarato vincitore per il posto di veterinario capo di rettore del macello di Fermo il dott. Ciarrocchi Emidio.

Il podestà di Fermo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 8 luglio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: BELLI

(3148)

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

Con decreto prefettizio n. 10071 del 14 luglio 1939-XVII, è stata approvata la seguente graduatoria ad un posto di levatrice condotta vacante al 30 novembre 1937-XVI (Consorzio Tresivio-Poggiridenti):

1) Giumelli Lidia di Edoardo . . . . . voti 40.937/100
2) Della Bosca Maria di Antonio . . . . » 39.062/100

Il prefetto: PETRAGNANI.

Con decreto prefettizio n. 10071 del 14 luglio 1939-XVII, è stata dichiarata vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta vacante al 30 novembre 1937-XVI (Consorzio Tresivio-Poggiridenti), la prima graduata:

Giumelli Lidia.

Il prefetto: PETRAGNANI.

(3281)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.